

## Convenzione di tirocinio curriculare

(Art.4 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale N. 142/98)

### TRA

**UNIFORM GROUP** - Ente di Formazione accreditato alla Regione Lazio per la Formazione Professionale autorizzato ad attivare tirocini formativi ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera e) del Decreto 25 marzo 1998, n.142.- rappresentato dall' Avv. Giovanni Giordano nato a Napoli il 26/02/1969 codice fiscale GRDGNN69B26F839L, d'ora in poi denominato "soggetto promotore"

### E

L'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, con sede legale in Catanzaro Lido, codice fiscale 02352560797 d'ora in poi denominato "Ente ospitante", rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati, nata a Reggio Calabria il 24/08/1966

### Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini curricolari presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 e che, gli stessi tirocini curricolari, costituiscono attività formative per affinare il processo di apprendimento e di formazione con la modalità cosiddetta di alternanza studio lavoro.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, l'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

#### Art. 2

1. Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dall'Ente ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente ospitante;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente ospitante; le strutture dell'Ente presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (a carico dell'ente promotore UNIFORM GROUP).

#### Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- 2. L'accesso alle strutture e agli uffici dell'Ente ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo
- 3. La partecipazione del tirocinante ad attività fuori sede è consentita previa comunicazione al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 4.

**Art. 4**

- 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, (posizione n. 20489190/31) nonché per la responsabilità civile presso Assicurazioni Generali (posizione n.302388235). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna, previa la tempestiva segnalazione da parte del tirocinante, a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza) e al soggetto promotore.
- 2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire nei modi di legge ai soggetti previsti dalla normativa il progetto formativo.

**Art. 5**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente ospitante e il soggetto promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

L'ente che ospita lo stagista si impegna a e dichiara di:

- conoscere e rientrare nei limiti indicati all'art. 1 comma 3 lett. a), b) o c) D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e manlevare a tutti gli effetti di legge per ogni azione e/o danni diretti o indiretti l'ente promotore;
- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage; rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.



**Art. 6**

La presente convenzione avrà la durata di dodici mesi, dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta.

Data 11/02/2014

UNIFORM GROUP  
Il Responsabile del progetto (Avv. Giovanni Giordano)

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati



UNIFORM GROUP  
Corso Trieste, 155/155 - ROMA 00198  
Tel. 06/860.67.67 - Fax 06/863.21.562  
www.uniform.com - info@uniform.com